

Regolamento per la disciplina del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi

Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n.____ del ____

INDICE

Art. 1 -	Oggetto del regolamento	Pag. 3
Art. 2 -	Istituzione del tributo	Pag. 3
Art. 3 -	Componenti del tributo	Pag. 3
Art. 4 -	Presupposto	Pag. 3
Art. 5 -	Soggetti passivi	Pag. 3
Art. 6 -	Locali e aree scoperte soggetti al tributo	Pag. 4
Art. 7 -	Locali e aree scoperte non soggetti al tributo	Pag. 4
Art. 8 -	Produzione di rifiuti speciali non assimilati	Pag. 5
Art. 9 -	Tariffa del tributo	Pag. 6
Art. 10 -	Determinazione della base imponibile	Pag. 6
Art. 11 -	Istituzioni scolastiche statali	Pag. 7
Art. 12 -	Copertura dei costi di gestione del servizio rifiuti	Pag. 7
Art. 13 -	Determinazione delle tariffe del tributo	Pag. 7
Art. 14 -	Piano finanziario	Pag. 8
Art. 15 -	Classificazione delle utenze non domestiche	Pag. 8
Art. 16 -	Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche	Pag. 9
Art. 17 -	Obbligazione tributaria	Pag. 9
Art. 18 -	Zone non servite	Pag. 9
Art. 19 -	Mancato svolgimento del servizio	Pag. 10
Art. 20 -	Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche	Pag. 10
Art. 21 -	Riduzione per le utenze non domestiche	Pag. 10
Art. 22 -	Riduzioni tariffarie	Pag. 11
Art. 23 -	Altre riduzioni ed esenzioni	Pag. 11
Art. 24 -	Tributo giornaliero	Pag. 12
Art. 25 -	Componente servizi del tributo	Pag. 13
Art. 26 -	Tributo provinciale	Pag. 13
Art. 27 -	Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione	Pag. 13
Art. 28 -	Versamento	Pag. 14
Art. 29 -	Rimborsi e compensazioni	Pag. 15
Art. 30 -	Importi minimi	Pag. 15
Art. 31 -	Funzionario responsabile	Pag. 15
Art. 32 -	Verifiche ed accertamenti	Pag. 16
Art. 33 -	Sanzioni ed interessi	Pag. 16
Art. 34 -	Riscossione coattiva	Pag. 17
Art. 35 -	Trattamento dati personali	Pag. 17
Art. 36 -	Norma di rinvio	Pag. 17
Art. 37 -	Norme transitorie e finali	Pag. 17
All. 1	Tab. categorie attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti	Pag. 18

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi nel Comune di Quartu Sant'Elena, in attuazione dell'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011 n. 214, e successive modifiche ed integrazioni, e del D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

Art. 2 ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

- 1. Nel comune di Quartu Sant'Elena è istituito, a decorrere dal 01/01/2013, il tributo sui rifiuti e sui servizi ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.L. 06/12/2011 n. 201.
- 2. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili.

Art. 3 COMPONENTI DEL TRIBUTO

- 1. Il tributo si articola in due componenti:
 - a. *componente rifiuti*, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
 - b. *componente servizi*, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo, come disciplinata dall'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 e dal successivo art. 25 del presente regolamento.

Art. 4 PRESUPPOSTO

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 6. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Art. 5 SOGGETTI PASSIVI

- 1. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al successivo articolo 6, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
- 2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
- 3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 6 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

- 1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti gli immobili occupati da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, nonché i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
- 2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche.
- 3. Per le aree stradali destinate a parcheggio con appositi stalli dipinti, il tributo è dovuto dal soggetto gestore in relazione all'effettivo periodo di detenzione delle aree, quale risulta dalla convenzione che disciplina l'affidamento del servizio.
- 4. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Art. 7 LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

- 1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio: Utenze domestiche:
 - solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
 - locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati, purché nei medesimi non venga stabilita la residenza anagrafica degli occupanti o detentori;
 - locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inagibili, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori, purché nei medesimi locali non venga mantenuta la residenza anagrafica;
 - superfici coperte, ovvero loro porzioni, aventi altezza utile inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art.8 comma 2 del presente regolamento;

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- le superfici destinate all'esercizio esclusivo di attività sportiva o ginnica dei praticanti, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili. Per l'esclusione dal calcolo delle suddette superfici dovrà essere presentata una planimetria dei locali a firma di un tecnico abilitato dove le stesse vengono specificamente individuate.
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse:
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva:
- d) locali e aree scoperte per i quali non sussiste obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Art. 8 PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

- 1. Col "Regolamento comunale di gestione dei rifiuti e igiene del suolo" sono disciplinati le modalità, i criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.
- 2. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- 3. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche.
 - a) Per i locali adibiti a officine meccaniche, riparazione auto-moto-cicli, macchine agricole, elettrauto, tipografie artigiane, concerie, tintorie-pelli, galvanotecnica, officine di carpenteria metallica, autocarrozzeria, la tassa si applica nella misura del 30% della superficie.
 - b) Per i locali adibiti all'attività produttiva di macellazione e lavorazione delle carni la tassa si applica nella misura dell'80% della superficie totale. Sono da intendersi ricomprese fra le attività di lavorazione delle carni anche le attività di lavorazione di prodotti ittici.
 - c) Per i laboratori di analisi, studi dentistici e simili, la tassa si applica nella misura del 65% della superficie.

- d) Per eventuali attività non considerate e per le quali ricorrano le condizioni di difficile individuazione della parte di superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, si fa riferimento a criteri di analogia.
- 4. L'esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 27, o risultino dall'accertamento d'ufficio, ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.).

Art. 9 TARIFFA DEL TRIBUTO

- 1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 2. La tariffa del tributo componente rifiuti è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, in applicazione delle disposizioni del D.P.R. 158/1999.

Art. 10 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

- 1. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è previsto che:
 - a. fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis, D.L. 201/2011 (che prevedono l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
 - b. per l'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
 - c. ai fini dell'attività di accertamento, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
 - d. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
- 2. Altre unità immobiliari e aree scoperte.
 - a. Per le altre unità immobiliari e le aree scoperte non previste al precedente punto, la superficie assoggettabile al tributo è costituita dalla superficie calpestabile.
 - b. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

3. La superficie calpestabile è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale.

Art. 11 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

Art. 12 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

- 1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
- 2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 158/1999.
- 3. Ai sensi del D.P.R. 158/1999 i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.
- 4. A norma dell'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
- 5. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011.

Art. 13 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

- 1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
- 2. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 158/1999.
- 3. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente.
- 4. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
- 5. Ai sensi del D.P.R. 158/1999:
 - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di

- inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;
- b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.
- 6. Ai sensi del D.P.R. 158/1999, il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b. i coefficienti *Ka, Kb, Kc e Kd* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99.

Art. 14 PIANO FINANZIARIO

- 1. La determinazione delle tariffa del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011. Il piano finanziario è redatto, in base alla normativa vigente, dal Settore Beni Ambientali e approvato dal Consiglio Comunale.
- 2. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n.158/99.

Art. 15 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

- 1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
- 2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
- 3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più similare produttività potenziale di rifiuti.
- 4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
- 5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e/o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Art. 16 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

- 1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.
- 2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di occupazione. Le variazioni intervenute successivamente al primo gennaio o alla data di occupazione, avranno efficacia a partire dall'anno successivo. In presenza nella medesima unità abitativa di più nuclei familiari anagraficamente distinti, la quota fissa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'unità abitativa.
- 3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
 - a. anziano collocato in casa di riposo;
 - b. ospiti di Residenze Sanitario Assistenziali o di strutture quali istituti sanitari, carceri, famiglie protette per un periodo superiore a 6 mesi.
 - c. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro fuori dal territorio comunale, domiciliato presso una sede ad oltre 50 km dalla propria residenza, per un periodo superiore a 6 mesi.
- 4. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 27, allegando annualmente nei casi di al comma 3 la documentazione comprovante la sussistenza dei presupposti. *Il numero dei componenti non può essere inferiore ad 1(uno)*.
- 5. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, nonché per quelle a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche, il numero degli occupanti è definito presuntivamente, salvo prova contraria, come di seguito indicato:
 - Fino a mq. 45: n. 1 componente
 - Da mq 46 a mq 60: n. 2 componenti
 - Da mq. 61 a mq 75: n. 3 componenti
 - Da mq. 76 a mq. 95: n. 4 componenti
 - Da mq. 96 a mq. 130: n. 5 componenti
 - Oltre mq. 130: n. 6 componenti
 - Il contribuente può comprovare nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 27 un numero di occupanti inferiore, in corrispondenza alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici del comune di residenza, a condizione che il medesimo locale venga tenuto a disposizione e non sia concesso in uso a terzi a qualunque titolo. Le variazioni della composizione del nucleo familiare intervenute successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento avranno efficacia a partire dall'anno successivo.
- 6. In caso di concessione dell'utilizzo per un periodo superiore a mesi 6 nel corso del medesimo anno, soggetto passivo è l'occupante.

Art. 17 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali o aree.

- 2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o il possesso.
- 3. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 27.
- 4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo articolo 27.

Art. 18 ZONE NON SERVITE

- 1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati.
- 2. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, e per le utenze non domestiche escluse dal servizio di raccolta in funzione della superficie di vendita, qualora per i quantitativi prodotti non sia consentita l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, il tributo da applicare è stabilito in misura del 30% della tariffa (quota fissa e quota variabile) corrispondente per classificazione di appartenenza dei locali ed aree.
- 3. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 27 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Art. 19 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20% della tariffa corrispondente per classificazione di appartenenza dei locali ed aree.

Art. 20 RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

- 1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio mediante compostaggio domestico, è prevista una riduzione del 20% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
- 2. L'agevolazione verrà calcolata a consuntivo, con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.
- 3. Annualmente il Settore Beni Ambientali comunica al Settore delle Entrate l'elenco dei contribuenti che hanno correttamente svolto la pratica del compostaggio domestico, ai sensi del regolamento approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 87 del 26/7/2011, ai fini dell'applicazione della riduzione tariffaria.

Art. 21 RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

- 1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile.
- 2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 20 gennaio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.
- 3. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo tariffa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

Art. 22 RIDUZIONI TARIFFARIE

- 1. Ai sensi dell'art. 14, comma 15, del D.L. 201/2011, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 30%:
 - b. locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività: riduzione del 30%;
 - c. fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%;
- 2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Art. 23 ESENZIONI

- 1. Ai sensi dell'art. 14, comma 19, D.lgs. 201/2011, sono previste le seguenti esenzioni:
 - a) i locali ed aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;

- b) i locali ed aree utilizzabili per l'esercizio di culto ammessi nello Stato, con esclusione dei locali ed aree utilizzabili per l'esercizio ad uso abitativo;
- c) le superfici eccedenti i 100 mq. delle abitazioni presso cui è stabilita la residenza da nuclei familiari composti da una sola persona con età superiore a 65 anni;
- d) le abitazioni presso cui è stabilita la residenza da persone di età superiore a 65 anni, sole o con coniuge pure in età superiore a 65 anni, quando le stesse dichiarino di possedere un reddito complessivo annuo riferito all'anno precedente, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, inferiore a €8.386,00, e di non essere proprietarie di altre unità immobiliari, al di fuori dell'abitazione principale, o titolari di altri diritti reali su immobili urbani. Il valore reddituale è adeguato annualmente dal dirigente del Settore delle Entrate secondo il tasso di inflazione programmata annuale;
- e) le abitazioni occupate da persone sole o da nuclei familiari in condizioni di accertata indigenza, e come tali assistiti dai Servizi Sociali Comunali, su proposta del Servizio Sociale Professionale;
- f) i locali condotti da organizzazioni di beneficenza, od ONLUS, i quali dimostrino di non possedere redditi propri necessari al funzionamento superiori ad 1/4 della spesa annua;
- g) i locali destinati a raccolta e deposito dei libri di biblioteche aperte al pubblico;
- h) le residenze diplomatiche degli Ambasciatori e degli Agenti diplomatici delle Nazioni Estere;
- i) le superfici fino a 50 mq (con esclusione di quelle destinate ad attività commerciali e/o di somministrazione pasti e bevande) utilizzate dalle organizzazioni senza scopo di lucro che svolgono attività di volontariato, assistenziale, culturale e sportiva, prevalentemente in favore di minori, disabili, o anziani (maggiori di 65 anni). Per i medesimi soggetti sulle superfici tassabili, oltre i primi 50 mq. esenti, la tariffa è ridotta al 50%. Il Consiglio Comunale, annualmente, può incrementare il valore della riduzione sino al 100%.
- 2. Per le agevolazioni di cui ai punti, dalla lett. c) alla lett. i), le richieste e le proposte devono pervenire improrogabilmente entro il 31 ottobre dell'anno di competenza del tributo, corredate dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti.
- 3. Le riduzioni e le esenzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Art. 24 TRIBUTO GIORNALIERO

- 1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
- 2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
- 3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
- 4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50 %. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
- 5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
- 6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.

- 7. Alla tariffa del tributo giornaliero si applica la maggiorazione di cui all'art. 25.
- 8. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
- 9. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 25 COMPONENTE SERVIZI DEL TRIBUTO

- 1. Alla tariffa della componente rifiuti del tributo, determinata secondo le disposizioni precedenti, si applica una maggiorazione di 0,30 euro per metro quadrato di superficie soggetta allo stesso.
- 2. Il gettito della maggiorazione è destinato a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del comune.
- 3. Il Consiglio comunale, con la deliberazione di fissazione annuale delle tariffe della componente rifiuti del servizio, può incrementare la maggiorazione del comma 1 fino a 0,40 € /mq, anche graduandola in base alla tipologia degli immobili e della zona di ubicazione degli stessi.
- 4. Alla maggiorazione di cui al presente articolo si applicano le riduzioni tariffarie di cui all'art. 22, la riduzione prevista per le zone non servite (art. 18), la riduzione in caso di mancato svolgimento del servizio (art. 19), le riduzioni previste dai precedenti articoli 20 e 21, per le utenze domestiche e non domestiche e le altre riduzioni ed esenzioni di cui al precedente articolo 23.
- 5. Non si applica alla maggiorazione il tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.

Art. 26 TRIBUTO PROVINCIALE

- 1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
- 2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nelle misura percentuale deliberata dalla Provincia, con esclusione della maggiorazione di cui all'art. 25.

Art. 27 DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

- 1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
- 2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
- 3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine del 20 gennaio dell'anno successivo alla data di inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso.
- 4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione entro il medesimo termine di cui al comma 3.

- 5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi: *Utenze domestiche*
 - a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
 - b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica:
 - c. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali;
 - d. Numero degli occupanti i locali;
 - e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
 - f. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.
- Alla denuncia dovrà essere allegata copia del documento di identità dall'occupante/detentore/possessore che la sottoscrive.
- 6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il 20 gennaio dell'anno successivo alla data di cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
- 7. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
- 8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro il termine di cui al precedente comma 6.

Art. 28 VERSAMENTO

- 1. Il versamento del Tributo, nonché della maggiorazione prevista per l'anno in corso e del tributo provinciale, è effettuato a decorrere dall'anno 2014 in quattro rate bimestrali, scadenti nei mesi di Aprile, Giugno, Agosto, Ottobre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di Luglio di ciascun anno.
- 2. Per le occupazioni/detenzioni/possessi che hanno inizio nel corso dell'anno, per cui il termine di presentazione delle dichiarazioni è stabilito dall'art. 27, l'obbligo di versamento decorre dall'anno successivo. In tali casi il versamento dell'importo dovuto sarà effettuato in quattro rate bimestrali in corrispondenza delle scadenze di pagamento stabilite per l'anno successivo.
- 3. Il versamento deve essere eseguito in autoliquidazione dal contribuente mediante utilizzo del modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Modello F24), ovvero mediante l'apposito bollettino di conto corrente postale approvato

- con Decreto Ministeriale, a partire dal 1° giorno ed entro il 16° giorno di ciascun mese di scadenza delle rate.
- 4. Il Comune provvederà annualmente ad inviare un avviso di pagamento con il dettaglio degli importi dovuti e delle relative scadenze allegando i bollettini di conto corrente postale prestampati con gli importi del tributo e della maggiorazione.
- 5. Resta comunque l'obbligo per il contribuente di provvedere al pagamento del tributo dovuto alle scadenze di cui al comma 1 anche qualora non abbia ricevuto l'avviso di pagamento. In tal caso il contribuente dovrà procedere autonomamente al calcolo del tributo o richiedere il duplicato dell'avviso di pagamento presso gli uffici comunali competenti.
- 6. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, è notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento con applicazione della sanzione del 30% sull'importo non versato, oltre agli interessi di mora e all'addebito delle spese di notifica.
- 7. Sempreché la violazione non sia stata già constatata, il contribuente può procedere alla regolarizzazione spontanea del versamento in applicazione dell'art. 13 del D.Lgs. 18.12.1997, n. 472.

Art. 29 RIMBORSI E COMPENSAZIONE

- 1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
- **3.** Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del precedente articolo 28, su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.
- 4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati, nella misura indicata con deliberazione del Consiglio Comunale, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 30 IMPORTI MINIMI

- 1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo della maggiorazione di cui all'art. 25 e del tributo provinciale di cui all'art. 26 è inferiore ad €12.
- 2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad €30,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
- 3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Art. 31 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 14, comma 36, del D.L. 201/2011, il dirigente del Settore delle Entrate è designato funzionario responsabile del tributo. Allo stesso sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art. 32 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

- 1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 19, e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.
 - Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.
 - e. acquisire la documentazione in possesso di tutti gli uffici comunali (concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree; provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti).
- 2. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte venga riscontrata l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
- 3. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante lo specifico bollettino postale o modello di pagamento unificato.

Art. 33 SANZIONI ED INTERESSI

- 1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di €50,00.
- 2. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di €50,00;
- 3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 32, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da €100 a €500.

- 4. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, della sanzione ridotta e degli interessi.
- 5. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono stabiliti ai sensi del comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, in base al vigente tasso legale, incrementato nella misura stabilita con deliberazione del Consiglio. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
- 6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 34 RISCOSSIONE COATTIVA

1. In mancanza di pagamento dell'avviso di accertamento entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Art. 35 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

Art. 36 NORMA DI RINVIO

- 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, del DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al Regolamento comunale di gestione dei rifiuti e igiene del suolo, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
- 2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
- 3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 37 NORME TRANSITORIE E FINALI

- 1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2013.
- 2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 14, comma 46, del D.L. 201/2011 è soppressa l'applicazione della Tarsu nonché dell'addizionale comunale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.
- 3. Per l'anno 2013 la scadenza e il numero delle rate sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento. Ai fini del versamento delle prime rate il comune invia ai contribuenti avvisi di pagamento in acconto, commisurando gli importi a quanto versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate in acconto e' determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU applicate nell'anno precedente. Per l'ultima rata il comune invia ai contribuenti avviso di pagamento a conguaglio, al netto degli acconti, in base alle tariffe TARES approvate per l'anno 2013. La maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato e' riservata allo Stato ed e' versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le

- disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011.
- 4. Per l'anno 2013, il termine di pagamento previsto con deliberazione C.C. n. 51 del 18.06.2013 è differito al 31.12.2013. Ai sensi dell'art. 14, comma 44, del D.L. 201/2011, non si procederà all'applicazione di sanzioni ed interessi per il ritardato pagamento delle prime rate in acconto, purché il pagamento delle stesse avvenga entro il termine di scadenza dell'ultima rata. Per le nuove iscrizioni con decorrenza successive al 01/01/2013 si applicano le norme di cui all'art. 28 comma 2.
- 5. In sede di prima applicazione, le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'iscrizione alla CC.II.AA, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

ALLEGATO 1

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

CLASSE 0 Abitazioni, box privati;

CLASSE 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto;

CLASSE 2 Cinematografi e teatri;

CLASSE 3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta;

CLASSE 4a Distributori carburanti, impianti sportivi;

CLASSE 4b Campeggi;

CLASSE 5a Stabilimenti balneari con cabine:

CLASSE 5b Stabilimenti balneari senza cabine;

CLASSE 6 Esposizioni, autosaloni;

CLASSE 7 Alberghi con ristorante;

CLASSE 8 Alberghi senza ristorante;

CLASSE 9 Case di cura e riposo;

CLASSE 10 Ospedali;

CLASSE 11 Uffici, agenzie, studi professionali;

CLASSE 12 Banche e istituti di credito;

CLASSE 13 Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli;

CLASSE 14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze;

CLASSE 15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, capelli e ombrelli, antiquariato;

CLASSE 16 Banchi di mercato e beni durevoli;

CLASSE 17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista;

CLASSE 18 Attività artigianali tipo botteghe : falegname, idraulico, fabbro, elettricista;

CLASSE 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto;

CLASSE 20 Attività industriali con capannoni di produzione;

CLASSE 21 Attività artigianali di produzione beni specifici;

CLASSE 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub;

CLASSE 23 Mense, birrerie, amburgherie;

CLASSE 24 Bar, caffè, pasticceria;

CLASSE 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari;

CLASSE 26 Plurilicenze alimentari e/o miste;

CLASSE 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio;

CLASSE 28 Ipermercati di generi misti;

CLASSE 29 Banchi di mercato generi alimentari;

CLASSE 30 Discoteche, night club